

## CIRCOLARE FEBBRAIO 2020

### Prossime scadenze:

- **17 febbraio 2020:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **17 febbraio 2020:** scadenza della quarta rata riferibile all'anno 2019 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **17 febbraio 2020:** scadenza del versamento derivante dall'autoliquidazione Inail saldo 2019 / acconto 2020;
- **25 febbraio 2020:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **28 febbraio 2020:** gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomini nel 2019;
- **28 febbraio 2020:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di gennaio per i soggetti privi del registratore telematico;
- **28 febbraio 2020:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre 2019;
- **28 febbraio 2020:** termine entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi gestito dall'Agenzia delle Entrate per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche;
- **09 marzo 2020:** invio telematico Comunicazione Unica 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019.

# Servizi Professionali Srl

## **Forfetari: già in vigore le novità della legge di Bilancio 2020**

Dopo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche l'Agenzia delle Entrate conferma, con la Risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020 , l'immediata applicabilità dei "paletti" introdotti dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) all'accesso al regime forfetario.

Con la risposta a due interrogazioni alla Camera (la n. 5-03471 e n. 5-03472), nella seduta dello scorso 5 febbraio, la decorrenza delle nuove norme era stata già ufficializzata dal sottosegretario Alessio Villarosa. Nella risposta era stata altresì annunciata la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

Nella risoluzione in commento, tuttavia, nessun chiarimento è stato fornito in merito alla sanzionabilità o meno di eventuali comportamenti difformi dalla norma finora seguiti .

### **NOVITA' INTRODOLTA dalla LEGGE di BILANCIO 2020**

### **POSIZIONE ASSUNTA dall'AGENZIA ENTRATE**

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| REQUISITI di<br>ACCESSO | I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni possono accedere al regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi oppure percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20mila euro. | Il limite delle spese dev'essere verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario; di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i suddetti limiti non potranno accedere al regime forfetario nel 2020. |
| CAUSE di<br>ESCLUSIONE  | Viene prevista quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario l'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30mila euro.  | Tale causa di esclusione opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30mila euro.  |

(1) Con la Risoluzione in commento (11 febbraio 2020, n. 7/E, l'Agenzia ha inoltre escluso che tale conclusione contrasti con lo Statuto del contribuente.

(2) Si ricorda che lo scorso 5 febbraio, nel corso di un question time alla Camera, anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva ufficializzato che le modifiche al regime forfetario apportate dalla legge di Bilancio 2020 sono già in vigore.

# Servizi Professionali Srl

## **Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa telematico**

Con l'avvento del cosiddetto "scontrino elettronico", scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia Entrate.

Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

### **Ma cosa accade se si rompe il registratore di cassa ?**

Il cliente non corre alcun rischio se riceve un qualsiasi documento alternativo (o anche nulla), ma **l'esercente è invece obbligato** a:

- **richiedere immediatamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio;**
- **provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell'uscita del cliente dal negozio, all'annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata.**

Sarà altresì necessario adottare una procedura particolare nei confronti dell'Agenzia Entrate. Sono previste "procedure di emergenza" per gestire i seguenti casi.

1. **Assenza di rete:** nel caso in cui il registratore telematico, dopo aver memorizzato, predisposto e sigillato il file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri non possa effettuare la relativa trasmissione per assenza di rete, sarà possibile estrarre detto file dal RT e procedere al relativo invio (entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'AdE.
2. **Dispositivo fuori servizio:** in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT per un qualsiasi motivo, l'esercente, oltre a porre in essere quanto prima indicato, dovrà:
  - a. effettuare la variazione dello stato del RT, impostandolo come "FUORI SERVIZIO" dalla finestra "Ricerca dispositivo" all'interno della sezione "Corrispettivi".
  - b. dopodiché trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi relativi al periodo di inattività del RT mediante il caricamento "manuale" dei dati all'interno della sezione "Corrispettivi", nelle c.d. "Procedure di Emergenza";
  - c. il registratore telematico, nel momento in cui riprenderà a funzionare correttamente, unitamente alla prima chiusura trasmetterà automaticamente al sistema anche il cambio di stato, riportandolo ad essere "IN SERVIZIO".

# Servizi Professionali Srl

## **Corrispettivi telematici: regolarizzazione senza sanzioni fino al 30 aprile**

Le sanzioni previste per la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi saranno applicate solo in caso di trasmissione telematica, riferita al secondo semestre del 2019, successiva al termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva (30 aprile 2020), ovvero omessa dopo tale data: questo è l'importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 6/E/2020 pubblicata il 10 febbraio.

Più precisamente, con la risoluzione in esame l'Agenzia delle entrate si è concentrata sulla corretta applicazione dell'articolo 2, comma 6 ter, D.Lgs. 127/2015, in forza del quale, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi "le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto".

Nell'ambito della risoluzione in esame, tra l'altro, l'Agenzia delle entrate non ha mancato di ricordare che, nei giorni scorsi, sono state inviate ai contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro delle comunicazioni volte a favorire l'adempimento spontaneo.

Qualora i contribuenti avessero rilevato, effettivamente, delle violazioni, hanno la possibilità di rimediare, beneficiando delle previsioni in materia di ravvedimento operoso.

In merito a quest'ultimo punto non può tuttavia ignorarsi un relevantissimo chiarimento fornito con la risoluzione in esame: "Si precisa che, **laddove l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo** di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127, **la violazione**, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, **può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l'esecuzione dell'adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019**".

In considerazione di quanto esposto, dunque, le sanzioni indicate nell'articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 (pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro e chiusura temporanea dell'esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all'interno di un quinquennio) saranno applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020, ovvero omessa dopo tale data.

# Servizi Professionali Srl

## **Pene inasprite per i reati tributari**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39 , convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157) sono entrate in vigore numerose novità tra le quali spiccano la revisione delle norme sui reati penali tributari e le novità in tema di responsabilità degli enti e confisca allargata.

In particolare, la nuova legge:

- **inasprisce le pene per gran parte dei reati tributari** (misure note con lo slogan "manette agli evasori");
- **abbassa alcune soglie di punibilità**;
- introduce, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. **confisca allargata**);
- modifica la **disciplina della responsabilità amministrativa degli enti**, introducendo specifiche sanzioni amministrative per alcuni reati tributari commessi a vantaggio dell'ente (D.Lgs. n. 231/2001).

L'art. 39 del D.L. n. 124/2019, modifica molte delle fattispecie penali previste dal D.Lgs. n. 74/2000. In particolare per alcune tipologie di delitti viene prevista la pena massima della reclusione per oltre 5 anni.

Per una miglior comprensione degli effetti, ricordiamo che **l'art. 280 c.p.p.**, per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, **ammette la custodia cautelare in carcere**.

La pena detentiva prevista per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** sale da 4 a 8 anni. Resta però immodificata (da un anno e 6 mesi fino a 6 anni), qualora l'ammontare del passivo fittizio sia inferiore a 100.000 euro.

Quando invece i passivi fittizi risultassero superiori a 200.000 euro, scatterà anche la confisca allargata e la responsabilità amministrativa dell'ente. La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia dei 200.000, con una sanzione minore

Per il parallelo delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** la pena detentiva sale da 4 a 8 anni per importi non veritieri uguali o superiori a 100.000 euro. La pena rimane quella attuale della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni quando l'importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore a 100.000 euro, per il periodo d'imposta considerato. La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia dei 100.000, con una sanzione minore.

Scatta la confisca allargata quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro.

## Servizi Professionali Srl

Per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** la pena detentiva sale dai precedenti "da 1 anno e 6 mesi a 6 anni" a "da 3 a 8 anni". Se l'imposta evasa risulta superiore a 100.000 euro è inoltre prevista la confisca allargata e la responsabilità amministrativa dell'ente. Anche in questo caso è prevista la responsabilità amministrativa a prescindere dall'importo.

In entrambi i casi, i delitti di dichiarazione fraudolenta possono estinguersi con l'integrale pagamento del debito tributario mediante ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.

La pena detentiva prevista per il delitto di **dichiarazione infedele** sale "da un minimo di 1 e un massimo di 3 anni" a "un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi". Sono ridotte le soglie di punibilità del reato che scatterà qualora il valore dell'imposta evasa sia superiore a 100.000 euro (invece di 150.000) e l'ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione sia superiore a 2 milioni di euro (invece di 3 milioni).

È esclusa la punibilità e non è consentita la confisca allargata quando le valutazioni complessivamente (e non più singolarmente) considerate differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%. Per il reato di dichiarazione infedele non è contemplata la confisca allargata (a prescindere dall'importo).

La pena detentiva prevista per il delitto di **omessa dichiarazione** (sia del contribuente che del sostituto d'imposta) sale "da un anno e 6 mesi a 4 anni" a "da 2 a 5 anni".

La pena detentiva prevista per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili** sale "da un anno e 6 mesi a 6 anni" a "da 3 a 7 anni". Per questo delitto è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente ma non anche la confisca allargata.

La cosiddetta "**confisca allargata**" di cui all'art. 240-bis del codice penale è la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

### Certificazione Unica 2020

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 8932 del 15 gennaio 2020, ha approvato il modello della Certificazione Unica 2020 (CU 2020), relativa all'anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

# Servizi Professionali Srl

Il modello servirà per attestare redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti nel corso del periodo d'imposta 2019.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 9 marzo 2020, in via telematica. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

## **POS obbligatorio, ma ancora senza sanzioni**

Già l'art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, aveva stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica. Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (legge n. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.

Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale collegato alla legge di bilancio del 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carte. Nel corso dell'iter di conversione del decreto, l'art. 23 che prevedeva le sanzioni è però stato soppresso.

Ci ritroviamo quindi ancora in una situazione paradossale in cui commercianti, artigiani e professionisti sono obbligati a dotarsi di Pos e, pertanto, non possono negare ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat, non essendo però prevista alcuna sanzione per chi non accetta tali modalità di pagamento.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.